REPUBBLICA ITALIANA **N. 3023/07 Reg.Ric.**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO **N Reg.Sent.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO **N. Reg.Sez.**

SEZIONE II *TER* **Anno 2007**

composto dai Magistrati:

Michele PERRELLI - PRESIDENTE

Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

M.Cristina QUILIGOTTI - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3023/2007 R.G. proposto da P[redacted] s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giobbe e Fulvio Zardo, ed elettivamente domiciliata in Roma, via C. Mirabello - 17;

c o n t r o

Comune [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per ottenere

l'ottemperanza a decreto ingiuntivo 4.5.2004 n. 516 del Tribunale ordinario di Ardea;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Viste le memorie prodotte e gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 16.7.2007, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l'avv. Fulvio Zardo per la società ricorrente;

FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo 4.5.2004 n. 516 il Tribunale ordinario di Ardea ha condannato il Comune [redacted] a corrispondere alla P[redacted] s.r.l. la somma di €. 5.760,00, oltre a spese e oneri di legge. Il provvedimento è passato in giudicato per mancata opposizione.

Poiché il Comune non ha dato corso al disposto giudiziale, la P[redacted] s.r.l. ha messo in mora l'Amministrazione e, perdurando l'inerzia, ha proposto il presente ricorso per l'ottemperanza.

Il Comune [redacted] non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è rituale e l'istanza è legittima e documentata come da certificazioni in atti.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

L'Amministrazione dovrà provvedere a liquidare le

somme dovute al ricorrente nei termini del decreto ingiuntivo 4.5.2004 n. 516 del Tribunale ordinario di Ardea.

All'uopo va stabilito termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia al Comune [redacted] per l'ottemperanza in conformità al decreto in epigrafe, decorso il quale senza che l'Amministrazione abbia provveduto il dott. M[redacted], dirigente della Corte dei Conti, è incaricato di disporre, in via sostitutiva quale commissario *ad acta*, il richiesto pagamento nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta).

All'atto dell'insediamento del commissario *ad acta* e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale *medio tempore* non avesse integralmente ottemperato alla pronuncia giudiziale, il Comune [redacted] dovrà corrispondergli la somma di €. 500 (cinquecento) quale anticipo del compenso per la sua opera. La residua parte del compenso sarà definita al termine dell'attività svolta dal commissario, previa presentazione della relazione conclusiva

Le spese della presente fase del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'Amministrazione comunale nella misura di euro 1.000 (mille), oltre al dovere del Comune [redacted] di rifondere alla società ricorrente il versamento del contributo unificato versato come da attestazione agli atti di causa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II *ter*, accoglie il ricorso in epigrafe.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II *ter*, dichiara l'obbligo del Comune [redacted] di ottemperare al decreto ingiuntivo 4.5.2004 n. 516 del Tribunale ordinario di Ardea entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente pronuncia.

Nomina commissario *ad acta*, per l'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'Amministrazione comunale, il dott. [redacted], dirigente della Corte dei Conti, con incarico di provvedere in sostituzione nei termini di cui a parte motiva e con diritto a compenso per l'opera svolta, definito

ed erogato nei termini di cui in premessa.

Condanna il Comune [redacted] a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 1.000 (mille) in relazione alle spese della presente fase del giudizio e a rifondere il contributo unificato nella misura di €. 250 (duecentocinquanta).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa e comunicata al commissario *ad acta* nominato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.7.2007.

Michele Perrelli PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.